

APPELLO 2006/22

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di: Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli e Giorgio Ballerini Giacometti. (effettivi), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (supplenti), e Marco Alberti, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dalla barca "SEAQUA" - ITA 13942 - Classe IMS Gruppo B, relativo alla decisione emessa il 28 Settembre 2006 a Cagliari dal Comitato per le Proteste del "Campionato Italiano Assoluto Vela d'Altura 2006", con cui le fu comminata la squalifica nella prova n° 2, a seguito delle proteste riunite n°5 - ITA 14412 contro ITA13942, n°7 - ITA14723 contro ITA13942, e n°8 - ITA13942 contro ITA14723.

Le tre barche ITA 13942-Seaqua, ITA14412 - Betta Splendens e ITA 14723 - Phantomas II, durante l'ultima poppa si avvicinavano alla boa di percorso n. 2 e, giunte a circa 8-10 lunghezze dalla stessa, entravano in collisione.

L'accertamento dei fatti compiuto dal Comitato per le Proteste evidenziò che ITA 13942 sorraggiungeva più veloce sotto spi e si ingaggiava da sottovento, ad una distanza inferiore alle due lunghezze, con ITA14723 e ITA14412. Tutte le tre barche erano mure a sinistra. Durante l'ingaggio ITA13942 orzava repentinamente oltre la sua giusta rotta. ITA 14723 poggiava leggermente nel tentativo di evitare l'urto, riuscendo così a non colpire ITA 13942 a centro barca. ITA14412 non poteva in alcun modo evitare la collisione."

L'appellante, sia nell'atto di appello, sia nelle sue deduzioni finali, giustamente rileva che l'accertamento dei fatti non è appellabile. Ma, riferendosi e seguendo le argomentazioni del caso n. 104 ISAF, solleva obiezioni sulle modalità operative e deduttive seguite dal Comitato per le Proteste per giungere all'accertamento dei fatti, obiezioni sulle quali richiama l'attenzione della Giuria d'Appello, chiedendo che si addivenga alla riapertura del caso in primo grado per manifesto dubbio e vizio logico nella decisione.

In realtà l'anzidetta decisione n. 104 ISAF chiaramente afferma:

- che una Autorità Nazionale può (to can: esprime possibilità) modificare la decisione di un Comitato per le Proteste e ogni altra decisione (findings) che si riferisca ad un ragionamento o ad un giudizio, ma non può modificare l'accertamento dei fatti (findings of facts);
- che una Autorità Nazionale può (to may: esprime probabilità) ricavare "fatti aggiuntivi" attraverso deduzioni logiche.

Le diverse ipotesi formulate dall'appellante e le risposte che quest'ultima fornisce in relazione alle tecniche di navigazione praticabili in presenza delle condizioni meteo marine del momento, non permettono di dedurre quei "fatti aggiuntivi" cui è riferimento nel citato caso n.°104 ISAF, né forniscono elementi di dubbio o di vizio logico riscontrabili nell'accertamento dei fatti e nella decisione.

Sia le descrizioni dell'incidente fornite dalle parti che le testimonianze concordano nella presenza di ITA13942 sottovento a ITA14723, a sua volta sottovento a ITA14412, e nell'esistenza di un ingaggio avvenuto da sottovento e in velocità per stessa ammissione di ITA13942, che navigava con lo spinnaker.

Né la lamentata mancanza di un diagramma disegnato dal Comitato per le Proteste, è motivo di vizio della procedura, come eccepito dall'appellante: infatti l'Appendice M cui l'appellante fa riferimento è, per la precisazione contenuta nel preambolo della stessa, "una serie di consigli operativi che i Comitati per le Proteste possono seguire e/o modificare" e per tale Appendice il Comitato per le Proteste ha facoltà di accettare come suo anche il diagramma realizzato da una delle parti (nella specie sono acquisiti agli atti tre diagrammi redatti dalle parti, che descrivono una verosimile dinamica dell'incidente).

Risulta quindi giusta la decisione del Comitato per le Proteste di squalificare ITA13942 per aver infranto la regola 16.1 RRS in quanto, essendo barca con diritto di rotta, ha cambiato la rotta senza dare a ITA14723 lo spazio per tenersi discosta, e poi per aver infranto la

regola [17.1](#) RRS in quanto, [ingaggiata](#) sulle stesse mure entro le [due lunghezze](#) con ITA14412, ha navigato da una posizione di [libera dalla poppa](#) sopra la propria [giusta rotta](#). La parte finale dell'accertamento dei fatti e la decisione del Comitato per le Proteste evidenziano anche l'impossibilità per le barche [sopravvento](#) di evitare le collisioni, tenuto conto della repentinità con cui l'evento si è verificato, circostanza che esclude l'applicabilità nella specie della regola [14](#) RRS.

La Giuria d'Appello, esaminati l'appello, i documenti acquisiti e le osservazioni delle parti e del Presidente del Comitato per le Proteste, ritiene che l'impugnazione di ITA13942 "Serqua" non è meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge l'appello proposto da ITA13942 "Seaqua", perché inammissibile e infondato.

Così deciso in Genova il 17 febbraio 2007.

Il Presidente

Giuseppe Meo